

SENTE REGISTRAZIONE - SENTE BOLLI - SENTE DIRITTI

- 5 OTT. 2020

AULA 'B'



21310/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

ARST CTD. Proroga
d.l. n. 112/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA TRIA - Presidente -
- Dott. AMELIA TORRICE - Rel. Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

R.G.N. 18415/2016

Cron. 21310

Rep.

Ud. 30/06/2020

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18415-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A. - (omissis) , in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in (omissis) presso lo
studio dell'avvocato (omissis) rappresentata e difesa

2020
1060

dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8/2016 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 25/01/2016 R.G.N. 395/2014.

Rilevato

1. il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la (omissis) SPA (anche (omissis), di seguito) - e (omissis) con decorrenza dal 27.11.2009 e scadenza al 10.6.2010 , scadenza prorogata al 31.12.2010; aveva dichiarato la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato; aveva condannato l'Azienda al risarcimento in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2. la Corte di Appello di Cagliari, adita dalla (omissis) in via principale e dal (omissis) in via incidentale, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità del "contratto a termine stipulato, tra le parti, con decorrenza dal 27 novembre 2009 al 30 giugno 2010 e prorogato fino al 31 dicembre 2010 senza possibilità di conversione del rapporto di lavoro..." e ha rigettato l'appello incidentale proposto dal (omissis);
3. la Corte territoriale ha condiviso la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimità della clausola di durata ed ha evidenziato che la stessa mancava della necessaria specificità;
4. il giudice di appello ha ritenuto (sentenza impugnata pgg. 8 e 9) che la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato era impedita perché il divieto di assunzione in assenza di procedura concorsuale previsto dalla L.R. n. 16/1974 doveva ritenersi vigente anche successivamente alla trasformazione dell'(omissis) in società per azioni avvenuta il 2.8.2007 ai sensi della l.r. n. 11 del 2005; tanto sul rilievo che tale divieto era stato recepito nello statuto della società e ha rilevato che il medesimo divieto, che trovava ragione nel fatto che l' (omissis) SPA era una società per azione a totale partecipazione

(u)

pubblica quale società in house della Regione e soggetta a controlli di quest'ultima, era coerente con le disposizioni della legislazione nazionale, che con il d.l. 25.6.2008 n. 112 aveva disposto che le società in house, che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, adottano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del d. lgs n. 165 del 2001;

5. ha, però, aggiunto (sentenza impugnata, pg. 10 penultimo capoverso) che l'art. 18 del d. l. n. 112 del 2008, che aveva imposto l'obbligo di assunzione attraverso la procedura concorsuale, non trovava applicazione in quanto entrato in vigore dopo "l'assunzione del ^(omissis) e precisamente il 6 ottobre 2008 (cioè sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ai sensi del comma 1)" e che (sentenza impugnata pg. 11 terzo capoverso) anche dopo la trasformazione della ^(omissis) in società per azioni ad opera della l. r. n. 21 del 2005 trovava applicazione l' art. 23 della l. r. n. 16 del 1974 perché non oggetto di abrogazione espressa;

6. la Corte territoriale ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di primo grado con la quale il risarcimento del danno derivato dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine era stato liquidato in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla durata del rapporto; ha richiamato l'art. 32 dell'art. 183 del 2010;

7. avverso questa sentenza ^(omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale l'^(omissis) ha resistito con controricorso;

Considerato

^{vi}
sintesi dei motivi del ricorso

8. con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 e della L.R. 7 dicembre 2005 n. 21, violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost., violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3, illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. e alla L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3;

9. il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere male interpretato la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, perché detta legge, pur stabilendo, all'art. 23, che le

assunzioni devono avvenire "esclusivamente mediante concorso pubblico", non prevede la nullità dei contratti stipulati senza previa procedura concorsuale e sostiene che tale disposizione, non più in vigore alla data di stipula del contratto dedotto in giudizio, ha natura non inderogabile ma meramente programmatica;

10. sostiene che una diversa interpretazione della l.r. n. 16 del 1974 sarebbe in contrasto con la direttiva europea "che obbliga gli stati membri a prevedere un'adeguata tutela per l'abuso di contratti a tempo determinato e con le leggi nazionali di recepimento" in quanto consentirebbe alla ^(omissis) spa di stipulare contratti a termine illegittimi "senza alcuna sanzione dissuasiva" con conseguente violazione dell'art. 3 dello Statuto della Regione, approvato con la legge costituzionale n. 3 del 1948, che dispone che la potestà legislativa della Regione deve svolgersi in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica;

11. prospetta l'illegittimità costituzionale della l. r. n. 16 del 1974 per contrasto con la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e con l' art. 117 Cost., che prevede che l'ordinamento civile è di competenza esclusiva dello Stato;

12. asserisce che: la disciplina dei contratti a termine e delle conseguenze del loro abuso è dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d. lgs. n. 165 del 2001, di derivazione comunitaria in quanto applicativi della direttiva 70/99/CE ; che il primo prevede la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo determinato e il diritto ad un limitato risarcimento del danno e il secondo, pur escludendo la conversione, impone il risarcimento del danno che deve avere carattere dissuasivo;

13. aggiunge che è privo di rilievo il riferimento fatto dalla Corte territoriale all' art. 2 bis della l. n. 133 del 2008 perchè entrato in vigore successivamente ai fatti di causa e perché non prevede il divieto di conversione dei contratti a termine;

14. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della l.r. n. 16 del 1974 e della l.r. n. 21 del 2005, nonché conseguente violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n.368 del 2001 (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del d.lgs. n. 368 del 2001) nella parte in cui viene negata la conversione del contratto dichiarato nullo nel termine in contratto a tempo indeterminato; omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo

della controversia costituito dalla esistenza o meno di un obbligo di assunzione per concorso;

15. il ricorrente sostiene che: nella fattispecie dedotta in giudizio trova applicazione il d.lgs. n. 368 del 2001; quest'ultimo ha abrogato per incompatibilità la l.r. n. 16 del 1974, a sua volta abrogata dalla l.r. n. 21 del 2005; il d.lgs n. 368 del 2001 regola i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti pubblici e privati; al contratto dedotto in giudizio si applica il d. lgs. n. 368 del 2001 e non il d.lgs. n. 165 del 2001, perché l' (omissis) SPA anche al momento della stipula del contratto dedotto in giudizio era una società per azioni;

16. con il terzo motivo è denunciata la violazione del principio di effettività del risarcimento del danno e conseguente falsa applicazione della liquidazione equitativa, vizio di motivazione, conseguente violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 1225 e 1226 cod.civ.;

17. il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere violato il principio del diritto comunitario di effettività "(avente efficacia dissuasiva)" del risarcimento del danno;

18. assume che l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, ove pure non ritenuto abrogato per incompatibilità dal d. lgs. n. 368 del 2001, deve essere disapplicato perché, in difformità rispetto ai principi di diritto comunitario ed alla giurisprudenza della CGUE, non indica in misura concreta l'entità del risarcimento del danno e che, pertanto, l'indennità risarcitoria deve essere commisurata a tutte le retribuzioni maturate dalla scadenza del contratto in applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 che costituisce una disciplina specifica "all'epoca vigente e non corretto dall'art. 32";

19. addebita alla Corte territoriale di avere liquidato il danno facendo applicazione di una disposizione non più in vigore e violando le norme del codice civile richiamate nella rubrica;

20. in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente in quanto i requisiti imposti dall'art. 366 cod.proc.civ., rispondono ad un'esigenza che non è di mero formalismo, in quanto finalizzati a consentire al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca

la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure;

21. non è, quindi, necessario che la sentenza venga trascritta nei suoi esatti termini, essendo sufficiente che il ricorrente individui e sintetizzi le ragioni sulle quali poggia la decisione e li confuti con argomenti specificamente riferibili al "decisum", ragioni che il ricorrente ha esplicitato nelle prospettazioni difensive sviluppate a sostegno dei vizi addebitati alla sentenza impugnata;

esame dei motivi

è utile premettere che:

22. è indiscusso (cfr. ricorso pg. 1, dispositivo della sentenza impugnata, controricorso, pg. 3 ultimo capoverso, memoria ricorrente ultima pagina penultimo capoverso) che il (omissis) ha lavorato alle dipendenze della odierna controricorrente in virtù di un contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 27.11.2009 e scadenza al 30.6.2010, scadenza successivamente prorogata al 31.12.2010;

23. l' (omissis), istituita con personalità giuridica di diritto pubblico dalla l.r. Sardegna n. 3 del 9 giugno 1970 e successivamente disciplinata dalla l.r. Sardegna n.16 del 20 giugno 1974, è stata trasformata dalla l.r. Sardegna n. 21 del 7 dicembre 2005 "in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di "(omissis) Spa" (art. 30);

24. la stessa legge ha previsto che "le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale";

25. quanto ai rapporti di lavoro il legislatore regionale, oltre a stabilire che "tutto il personale dell' (omissis) transita nella società per azioni, conservando il trattamento economico e normativo del CCNL autoferrotranvieri e degli accordi integrativi in essere" (art. 30, comma 6), ha espressamente escluso (artt. 31 e 47) che, a partire dalla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, possano trovare ancora applicazione le norme dettate dalla l.r. n. 16/1974, che all'art. 23 prevedeva per le assunzioni il previo esperimento di concorso pubblico;

26. quest'ultima disposizione non è applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, giacché la norma sopravvenuta (art. 47 lett. b della l.r. n. 21/2005) è chiara nell'estendere l'effetto abrogativo all'intera disciplina riguardante l' (omissis) , con il solo limite della "garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all'entrata in vigore della presente legge" (art. 46);

27. la sentenza impugnata, conforme al diritto nel dispositivo, va pertanto corretta, ai sensi dell'art. 384 u. c. cod.proc.civ., nei termini indicati nei punti n. 24 e 25 di questa sentenza nella parte della motivazione (sentenza impugnata pg. 11 terzo capoverso), che ha escluso l'effetto abrogativo della l.r. n. 16 del 1974 ad opera della l. r. n. 21 del 2005;

28. tanto precisato, le censure che attengono alla questione relativa alla conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo determinato stipulati dalla (omissis) (primo e secondo motivo), da scrutinarsi ~~e~~ congiuntamente in ragione della connessione logica che le avvince, sono già state affrontate da questa Corte in numerose pronunce (Cass. n. 6818/2018; Cass. n. 6672/2018; Cass. n. 5525/2018; Cass. n. 5524/2018; Cass. n. 5395/2018; Cass. n. 4897/2018; Cass. n. 4358/2018; Cass. n. 3621/2018) relative a fattispecie nelle quali, come nel caso in esame, veniva in rilievo la stipulazione di contratti a tempo determinato stipulati con la (omissis) nella vigenza dell'art. 18 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modd. dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, disposizione richiamata nella sentenza impugnata;

29. nelle sentenze innanzi richiamate è stato affermato che:

30. il d.l. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis" risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" di adottare "con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità";

(C)

31. il comma 2 bis (introdotto dall'art. 19 c. 1 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto n. 102 del 2009 e non applicabile "ratione temporis" alla vicenda in esame) prevede che "le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5";

32. il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perchè l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono (C.d.S. - Sezione Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010);

33. la norma recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche "connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica";

34. la giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale (Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015, 55/2017) e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., del quale il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, costituisce attuazione, tanto da vincolare il legislatore regionale ex art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 68/2011);

35. in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017);

36. detta ricostruzione sistematica è stata fatta recentemente propria dal legislatore che del D.lgs. n. 165 del 2016, art. 1, comma 3 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) ha previsto che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato";

37. quanto ai rapporti di lavoro l'art. 19 richiama al comma 1 "le disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi" facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, per quel che qui rileva, art. 19, comma 2, impone alle società a controllo pubblico di stabilire "criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3" ed al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2;

38. il legislatore del Testo Unico, quindi, pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario;

6w

39. dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nonché dell'evoluzione del quadro normativo non si può prescindere nel pronunciare sulle conseguenze che derivano dalla violazione dell'art. 18 d.l. n. 112 del 2008, norma richiamata nella sentenza impugnata, e sui riflessi della normativa speciale rispetto a quella generale dettata in tema di contratti di lavoro flessibile;
40. quanto al primo aspetto, premesso che non può dubitarsi del carattere imperativo della disposizione in commento, l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determini la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, perchè la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente;
41. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 26724 del 2017), nel delimitare l'ambito delle cosiddette nullità virtuali, hanno osservato che in linea generale occorre tener conto della "tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità.... ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità";
42. hanno, però, precisato che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che "in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili; se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo";

43. l'omesso esperimento delle procedure concorsuali o selettive non genera solo responsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto che l'individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, si risolve nella mancanza in capo a quest'ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l'assunzione;

44. in merito al rapporto fra procedura concorsuale del D.lgs. n. 165 del 2001 e contratto di lavoro, si è osservato che "sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, poichè la prima costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale" (Cass. n. 13884/2016).

45. va esclusa la portata innovativa del D.lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4, che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali in quanto sugli effetti del mancato rispetto degli obblighi imposti dal d.l. n. 112 del 2008, art. 18, la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti opposti, sicchè la nuova normativa assume anche una valenza chiarificatrice della disciplina previgente (sulla possibilità che la norma sopravvenuta, seppure non di interpretazione autentica, possa non essere innovativa cfr. in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014 e Cass. n. 20327/2016).

46. ✓affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio richiamato innanzi secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità;

47. diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare

l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale;

48. dette conclusioni non contrastano con quanto affermato da Cass. n. 23702/2013 perchè in quel caso veniva in rilievo un contratto a termine stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 e, quindi, in un contesto normativo diverso da quello che disciplina il contratto dedotto in giudizio;

49. le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 28330/2011 e 7759/2017, ribadita la inapplicabilità del d.lgs. n. 165 del 2001, hanno solo escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle procedure concorsuali e selettive previste dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, commi 1 e 2, ma non hanno pronunciato sulle questioni che qui vengono in rilievo;

50. non v'è il denunciato contrasto con la direttiva 1999/70/CE e la eccepita illegittimità costituzionale della normativa per violazione dell'art. 3 Cost.;

51. la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha da tempo chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione in rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l'efficacia delle norme adottate in attuazione dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva (v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; Id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; Id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; Id., 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler);

52. la Corte Costituzionale, che ha evidenziato la assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l'impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati dall'art. 97 Cost., ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa (Corte Cost. nn. 89/2003), esigenze che ad avviso della stessa Corte stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 (Corte Cost. n. 68/2011);

53. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze richiamate nel punto n. 23 di questa ordinanza condividendone tutte le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ., atteso che il ricorrente nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ. non apporta argomenti decisivi che impongono la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, posto che la sentenza di questa Corte n. 5063 del 2018, invocata dal ricorrente nella memoria, costituisce un precedente isolato, superato dalle sentenze nn. Cass. n. 6818/2018; Cass. n. 6672/2018; Cass. n. 5525/2018; Cass. n. 5524/2018; Cass. n. 5395/2018);

54. le considerazioni svolte nei nn. da 28 a 52 di questa ordinanza correggono, ai sensi dell'art. 384 u. c. cod.proc.civ., la motivazione della sentenza, il cui dispositivo è conforme al diritto, nella parte in cui (sentenza impugnata pg. 11 penultimo capoverso) ha escluso "ratione temporis" l'applicabilità dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modd. dalla L. n. 133 del 2008 sull'assunto erroneo e frutto di un evidente errore materiale (come è desumibile dal riferimento all'assunzione di tal «(omissis)» estraneo alla controversia in esame); come già evidenziato il primo dei contratti dedotto in giudizio è stato infatti stipulato (il 27.11.2009, cfr. punto n. 22 di questa ordinanza) nella vigenza del d.l. n. 112 del 2008 conv.con modd. dalla l. n. 133 del 2008, richiamato dalla stessa sentenza impugnata (pg. 9) ;

55. le prospettazioni difensive sviluppate dal ricorrente (primo e secondo motivo) correlate alle leggi regionali n. 16/1974 e n. 21 del 2005 e al d.lgs. n. 368/2001 ("per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del d.lgs.n 368 del 2001"), oltrechè prive di decisività alla luce delle considerazioni innanzi svolte in merito al divieto di conversione imposto dall'art. 18 del 18 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modd. dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, disposizione richiamata nella sentenza impugnata, sono inammissibili perché non sono in alcun modo correlate alla "ratio decidendi" che sorregge la sentenza impugnata (cfr. infra punti nn.56 e 57 di questa ordinanza);

56. la questione posta dalla controricorrente (controricorso pgg. 15 e 23), relativa alla sopravvivenza del divieto previsto dall'art. 23 della l.r. n. 16 del 1974 in ragione del suo recepimento nello statuto dell'«(omissis)» spa, pur pregnante, oltrechè non decisiva alla

• luce di quanto innanzi considerato in ordine al divieto di conversione imposto dall'art. 18 del 18 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modd. dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, disposizione questa, che come innanzi ribadito, è richiamata nella sentenza impugnata, non è esaminabile perché estranea ai motivi di ricorso;

57. l' affermazione della Corte territoriale (cfr. punto n. 4 di questa sentenza) secondo cui il divieto di conversione del rapporto a termine previsto dalla l. r. n. 16 del 1974 era stato recepito nello statuto della (omissis) spa, in piena coerenza con le disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008, non risulta aggredita da nessuna delle censure formulate dal ricorrente il quale ha denunciato (primo motivo) la violazione delle l. r. n. 16 del 1974 e n. 21 del 2005, dello Statuto della Regione Sardegna (approvato con la legge Costituzionale n. 3 del 1948, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, e la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001 (secondo motivo) senza correlazione alcuna con l'affermata esistenza nello Statuto della (omissis) spa del divieto di assunzione in assenza di procedura concorsuale e con la statuizione che ha ritenuto il divieto conforme e coerente alle disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008;

58. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di rilevanza;

59. il ricorrente si duole del criterio di liquidazione del danno adottato dalla Corte d'Appello, in quanto il risarcimento, equitativo e forfettario, non sarebbe effettivo come, invece, nel caso della corresponsione di tutte le retribuzioni dalla scadenza del contratto alla sentenza;

60. in tal modo, tuttavia, prescinde, sia pure quanto al profilo risarcitorio, dall'intera "ratio decidendi" della statuizione del giudice di appello che ha come inscindibile presupposto logico-giuridico la legittima impossibilità di dare corso alla trasformazione e riconoscere al lavoratore un posto di lavoro a tempo indeterminato, a cui consegue la non assimilabilità della mancata trasformazione a voce di danno;

61. quanto all'applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010, il ricorrente non ne contesta la quantificazione, né ha dedotto di aver allegato e provato danni ulteriori.

62. sono inammissibili le censure che addebitano alla sentenza il vizio di omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (secondo motivo) e il vizio di motivazione (terzo motivo) perché estranee al perimetro del mezzo impugnatorio di cui all'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art. 54,

• comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 gennaio 2015);

63. in conclusione, il ricorso va rigettato;

56. le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

57. ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 30 giugno 2020

Il Presidente

L. Tria



Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria

- 5 OTT. 2020

oggi,



I Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni RUELLO